



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 NOVEMBRE 2022

(omissis)

Pratiche nn. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede di rispondere al seguente quesito.

L'istante iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma collabora stabilmente con una Collega iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e vorrebbe con la medesima aprire un sito web nel quale indicare le attività svolte da entrambe ed indicare il dominio: (omissis). A tale riguardo chiede: se ci siano specifici problemi di carattere deontologico; se osti la circostanza che le suddette non abbiano costituito una associazione professionale; se debbano comunicare all'Ordine l'apertura del sito web.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

Osserva

Occorre precisare sin da subito che nessuna norma vieta all'Avvocato di creare e gestire un sito web a condizione che non promuova attività commerciale. A tutela dell'affidamento della collettività, gli articoli 10 della legge professionale nonché 9, 17 e 35 del Codice Deontologico Forense dettano il perimetro delle informazioni pubblicitarie consentite all'Avvocato.

Iniziando ad individuare il suddetto perimetro occorre premettere come il quesito in esame ha ad oggetto la pubblicità informativa che rientra nell'ambito dell'attività professionale e, di conseguenza, in quanto espressione di quest'ultima, ha come necessario riferimento l'art 9 del Codice Deontologico Forense rubricato "*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*" secondo cui l'avvocato deve esercitare tale attività professionale tenendo conto di alcuni doveri tra i quali, con specifico riferimento alla informazione pubblicitaria, rivestono assoluta rilevanza la dignità ed il decoro della Professione.

Inoltre, il citato art.10 della legge professionale rubricato "*Informazioni sull'esercizio della professione*", consente la pubblicità informativa sulla propria attività, nonché in merito alla organizzazione e struttura dello studio e su eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Viene altresì precisato come tali informazioni debbano essere trasparenti, veritiere, corrette e non debbano operare comparazioni con altri avvocati, né essere equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive.



Sempre con l'intento di delimitare il perimetro delle informazioni pubblicitarie consentite, l'art.17 del Codice Deontologico Forense ricalca il contenuto del suddetto art.10, richiamando quelle caratteristiche essenziali e necessarie affinché possa ritenersi lecita l'attività informativa, mentre l'art 35 del Codice Deontologico Forense (rubricato "*Dovere di corretta informazione*") ribadisce che l'Avvocato debba rispettare i doveri di verità, correttezza, segretezza, trasparenza e riservatezza, evitando inoltre di fornire informazioni che contengano riferimenti a titoli, funzioni od incarichi non inerenti l'attività professionale. Tali informazioni non devono neppure avere ad oggetto il nominativo dei propri clienti o assistiti anche laddove i medesimi vi consentano.

Viene altresì confermato al comma 9 dell'art 35 che le modalità delle informazioni debbano rispettare i principi di dignità e decoro della professione, valori che devono coinvolgere non solo la sfera professionale ma anche quella privata dell'Avvocato.

Tutta la disciplina di cui sopra trova la sua *ratio* anche ai fini di evitare che lo strumento pubblicitario diventi il mezzo di elusione del divieto contenuto nell'art. 37 del Codice Deontologico Forense (rubricato "*Divieto di accaparramento della clientela*") che impone il dovere di acquisire rapporti di clientela con modalità conformi a correttezza e decoro.

Il Consiglio Nazionale Forense (sentenza del 15 aprile 2021, n.75) ha evidenziato come "*l'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 del codice deontologico (già art. 17 e 17 bis del codice previgente) debba essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum ma non debba essere mai né comparativa né autocelebrativa*", non consentendo il Codice Deontologico, "*una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità ed il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell'affidamento della collettività.*"

Quanto al quesito concernente la comunicazione ai rispettivi ordini circa l'apertura del sito web, si rileva come con delibera del 22 gennaio 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha soppresso il comma 9 dell'art 35 che prevedeva appunto la comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza "*della forma e del contenuto del sito stesso.*"

Relativamente al dominio, precedentemente l'avvocato poteva utilizzare, ai fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri ma senza reindirizzamento. Anche il suddetto vincolo non esiste più in quanto anche tale norma era ricompresa nell'ambito del comma 9 abrogato.



Il richiamato comma 9 è stato soppresso inserendo al comma 1:
"L'avvocato che da informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza, e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura ed ai limiti della obbligazione professionale". Ciò con l'obiettivo di rendere sempre applicabili i suddetti doveri in sede di informazioni sulla propria attività professionale, a prescindere dallo strumento di diffusione utilizzato.

Relativamente alla necessità di costituire una associazione professionale propedeutica e necessaria al fine della costituzione di un sito web, si rappresenta come non esistano norme deontologiche che prevedano tale specifica condizione.

Ritiene

Che l'istante possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta nei riferimenti normativi sopra richiamati.

Il Consiglio delibera la pubblicazione sui social, eliminando i riferimenti a cura della Segreteria.

E' estratto conforme all'originale
Roma, 25 novembre 2022

Il Consigliere Segretario
(Avv. Mario Scialla)